

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione,
sul messaggio 3 settembre 1957 concernente la pubblica utilità
della costruzione di un edificio scolastico per le scuole maggiori
ed elementari di Lugano-Centro

(del 10 febbraio 1958)

Il signor avv. Alfonso Riva personalmente e le M.R. Suore Cappuccine (avv. Waldo Riva) inoltravano separatamente in data 2 maggio 1956 ricorso al Consiglio di Stato contro la risoluzione 14 aprile 1956 che concedeva la pubblica utilità a favore del Comune di Lugano per la richiesta di espropriazione del N.ro di mappa 334 di proprietà delle M.R. Suore Cappuccine sul quale è prevista la costruzione del nuovo edificio scolastico destinato alle scuole elementari e maggiori del centro della città.

1. Nel suo ricorso il signor avv. Alfonso Riva contesta la dichiarazione di pubblica utilità asserendo sostanzialmente :

- a) che non ricorrono gli estremi della pubblica utilità in quanto « il trasferimento delle scuole comunali nella forma e sul sedime proposti dal Comune di Lugano non è nè necessario nè urgente »;
- b) che la soluzione prospettata « danneggerebbe tutta l'economia edilizia di quel quartiere, ostacolerebbe la circolazione normale degli autoveicoli in arrivo ed in partenza da Lugano »;
- c) che l'onere finanziario del Comune è da ritenersi eccessivo e non consona ai criteri di una sana amministrazione.

A loro volta le M.R. Suore Cappuccine ribadiscono le censure d'ordine urbanistico mosse dall'avv. Riva e l'insufficienza degli studi delle soluzioni possibili effettuati dall'Autorità comunale e sostengono di non avere intenzione di vendere liberamente l'area al Comune a motivo dei loro bisogni « per mantenere la scuola ed il convento ».

2. La Vostra Commissione ha eseguito un sopralluogo alla presenza degli interessati e di un rappresentante dell'Autorità comunale. Essa ha esaminato in luogo le obiezioni d'ordine urbanistico mosse dai ricorrenti ed ha, per scrupolo d'indagine, visitato il sedime che, a mente dei ricorrenti, meglio s'addice alla soluzione del problema scolastico cittadino.

3. Dopo ampia discussione la Vostra Commissione ha deciso all'unanimità di proporre a questo Gran Consiglio la reiezione dei due gravami, confermando così la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

L'indagine commissionale non può andare oltre all'accertamento dei presupposti legali. L'Autorità deve ammettere l'espropriazione di un determinato diritto privato quando si accerta « che l'opera pubblica non può essere eseguita senza tale sacrificio e che lo stesso è il minimo indispensabile ai fini del bene pubblico ».

Occorre quindi esaminare se esiste la pubblica utilità e la necessità del provvedimento d'imperio. Ora non si può revocare in dubbio, all'appoggio della documentazione assegnata all'incarto, che gli attuali edifici scolastici del centro di Lugano non soddisfano ormai più ai bisogni contingenti in

rapporto all'accresciuto numero degli allievi nè alle necessità didattiche. Al riguardo v'è in atti un diligente rapporto della Commissione speciale nominata dal Dipartimento di giustizia le cui conclusioni sono ampiamente condivise dalla Vostra Commissione: rinviemo al citato rapporto per non ripeterci.

Accertato il presupposto legale della necessità, quella della pubblica utilità risiede in re ipsa. La soluzione di un problema scolastico ad opera della città rientra indiscutibilmente negli attributi squisitamente pubblicistici dell'Autorità comunale.

Queste brevi considerazioni sono ampiamente sufficienti per respingere i due ricorsi.

4. Abbondanzialmente il messaggio si sofferma sulle censure d'ordine urbanistico avanzate dai ricorrenti.
Indipendentemente dal fatto che la Commissione in luogo si è convinta dell'inesistenza di siffatte critiche, sta il fatto inoppugnabile che già nel progetto di nuovo piano regolatore di Lugano esposto dal 13 dicembre 1955 all'11 gennaio 1956 era già compresa la destinazione ad edificio scolastico del Convento delle Cappuccine. Nessuna opposizione venne formulata in sede di ricorso contro la pubblica utilità del piano da parte dei ricorrenti i quali, a non dubitarne, dovevano eventualmente in quella sede muovere le censure di carattere urbanistico sollevate nei ricorsi in esame.
Giova appena rilevare essere quella la sede a norma dell'art. 28 a) della legge d'espropriazione per criticare il piano delle piazze e delle strade.
5. Parimenti infondata è la censura relativa all'onere finanziario che il Comune intenderebbe assumersi: la critica, semmai, dovrà essere formulata e discussa nelle forme previste dalla legge organica e non in sede di esame della pubblica utilità dell'opera.
6. Infine la Commissione ha visitato il sedime di una proprietà vicina che a detta dei ricorrenti consentirebbe una soluzione più razionale e confacente. E' chiaro che la Commissione non ha competenza per suggerire al Comune una soluzione piuttosto di un'altra — indagine che attiene al potere discrezionale sovrano dell'Autorità comunale. Tuttavia non può esimersi dal porre in risalto come la soluzione preconizzata sia di gran lunga la migliore in considerazione della ubicazione e configurazione del sedime ed anche perchè consente uno sfruttamento più razionale dell'area disponibile.
7. Si prende infine atto che il Consiglio di Stato provvederà a modificare la data per l'inizio e la fine dei lavori ai sensi dell'art. 8 della legge di espropriazione.

Per questi motivi Vi invitiamo a voler respingere i due ricorsi.

Per la Commissione della Legislazione:

S. Zorzi, relatore

Beretta — Bernasconi P. — Bianchi
— Lafranchi — Nessi — Perucchini —
Probst — Tettamanti